



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

DECRETO n. 35/2002

Venezia, 18.06.2002

Prot. n. 44741/2002

resp. proc.: ing. Franco Fiorin - tel. 041-2501881 - fax. 041-2501821- e-mail franco.fiorin@provincia.venezia.it

Oggetto: determinazione dell'altezza minima dei locali adibiti alla revisione dei veicoli a motore dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 102 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale si stabilisce che:
"1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
... omissis ...
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
... omissis ..."
- l'art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale si stabilisce che:
"1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
... omissis ...
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
... omissis ..."
- l'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comma 3 lett. d) con il quale si stabilisce che:
"Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
... omissis ...
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
... omissis ..."

Ricordato che l'attività relativa al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attualmente disciplinata da una serie di norme che via via hanno aggiornato le relative modalità:

- 1) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare all'art. 80 commi da 8 a 13, con cui:
 - a) si prevede la facoltà di affidare in concessione quinquennale a imprese che esercitino tutte le attività di autoriparazione, a loro consorzi o società consortili, anche cooperative, la revisione periodica di veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
 - b) si definiscono i requisiti tecnico-professionali di personale, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni;

- 2) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, e in particolare agli artt. da 239 a 241, con cui si dettagliano i requisiti tecnico-professionali di personale, di attrezzature e di locali;

Visto che l’art. 239 del D.P.R. n. 495/92 non detta disposizioni precise circa l’altezza minima dei locali da adibire all’attività di revisione, disponendo solo l’altezza minima della porta di ingresso pari a 3,5 m per autoveicoli e 2,5 per motoveicoli e ciclomotori, e che l’Appendice X “Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli” prescrive la presenza alternativa di un ponte sollevatore o di una fossa d’ispezione, specificando che

- 1) il ponte sollevatore e l’ambiente in cui è installato devono poter garantire un’altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg;
- 2) la fossa deve avere le seguenti dimensioni: lunghezza non inferiore a 6 m, larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m, altezza non inferiore a 1,8m;

Accertato che le misure regolamentari delle fosse d’ispezione non coincidono con quelle previste dalle vigenti norme UNI 9721:1990 “Fosse per veicoli. Criteri costruttivi e presidi per la sicurezza delle persone” per le fosse da lavoro, che si applica invece alle fosse adibite ad attività su veicoli riguardanti la costruzione, la manutenzione e l’esercizio del veicolo stesso, soprattutto per quanto riguarda l’altezza, che non deve essere superiore a 1,7 m, e la larghezza, che non deve essere inferiore a 0,8 m a partire da una quota di 0,4 m dal piano di calpestio;

Ritenuto necessario individuare l’altezza minima dei locali ammissibile per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli, nonché le modalità di misurazione, al fine di garantire la sicurezza del lavoro e la regolarità dello svolgimento delle operazioni di revisione nel rispetto di quanto disposto dalle norme statali, sia in presenza di ponte sollevatore, sia in presenza di fossa d’ispezione;

Visto che tra i veicoli a motore di cui all’art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 295/92 rientrano quelli classificabili M1, M2 e N1 in base alle norme internazionali;

Visto che l’altezza massima di un veicolo a motore è fissata dall’art. 61 del D.Lgs. n. 285/92 in 4,00 m, e quella per il portone d’accesso ai locali adibiti all’attività di revisione è pari a 3,5 m;

Visto che il medesimo art. 61 del D.Lgs. n. 285/92 rinvia a decreti ministeriali la fissazione delle caratteristiche costruttive e funzionali degli autocaravan, che risultano essere i veicoli appartenenti alla categoria M1 aventi la sagoma limite di maggiori dimensioni;

Vista la regola introdotta con legge 18 febbraio 1982, n. 38 che dispone l’altezza massima dei caravan non debba superare 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo;

Vista la prescrizione contenuta nel d. m. Trasporti 28 maggio 1985, che richiama espressamente la predetta regola per la determinazione dell’altezza massima ammissibile per i caravan, intendendo per altezza quella al netto delle sporgenze relative a camini, antenne e aeratori;

Visto che per ragioni funzionali gli autocaravan raggiungono altezze superiori a quelle massime ammesse per i caravan;

Ritenuto pertanto ragionevole assumere in 3,5 m l’altezza massima di riferimento per veicoli ammissibili alla revisione;

Sentito l'Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia, lo S.P.I.S.A.L. di Dolo e rappresentanti di associazioni di categoria degli autoriparatori;

DECRETA

1. l'altezza minima dei locali adibiti a revisione veicoli ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92, in corrispondenza della zona occupata dal ponte sollevatore, non può essere inferiore a 5,30 m, misurati dal piano di calpestio sottostante il ponte sollevatore medesimo ed utilizzato per le ispezioni alla parte più bassa del soffitto sovrastante il ponte, anche se questa fosse determinata da un elemento sporgente (trave portante); eventuali abbassamenti del piano di calpestio sottostante il ponte sollevatore e utilizzabile dall'operatore per l'ispezione, finalizzati al raggiungimento dell'altezza minima di sollevamento pari a 1,8 m misurata sulle pedane del ponte con un veicolo di altezza massima pari a 3,5 m, devono essere realizzati nel rispetto delle norme sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro;
2. l'altezza minima dei locali adibiti a revisione veicoli, in corrispondenza della zona occupata dalla fossa d'ispezione, non può essere inferiore a 3,5 m, misurati dal piano di appoggio del veicolo da ispezionare alla parte più bassa del soffitto sovrastante la fossa, anche se questa fosse determinata da un elemento sporgente (trave portante); la fossa d'ispezione deve essere destinata esclusivamente all'attività di revisione, in quanto le dimensioni previste dal D.P.R. n. 495/92 non corrispondono alle norme UNI 9721:1990 "Fosse per veicoli. Criteri costruttivi e presidi per la sicurezza delle persone"; a tal fine la misura della larghezza viene rilevata all'altezza del piano di appoggio del veicolo, quella dell'altezza dal piano di calpestio della fossa al piano di appoggio del veicolo;
3. le officine già autorizzate allo svolgimento dell'attività di revisione, in sede di conversione della concessione quinquennale rilasciata dalla Motorizzazione Civile o di visita ispettiva intesa al controllo della permanenza dei requisiti di legge per il rilascio dell'autorizzazione, che presentino caratteristiche difformi da quelle sopra individuate, possono richiedere un congruo periodo di tempo per l'adeguamento, presentando il relativo progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato, nelle more della cui realizzazione sono tenute ad accettare per la revisione solo veicoli la cui altezza massima consenta il sollevamento del ponte di almeno 1,8 m;
4. il mancato adeguamento delle caratteristiche tecniche dei locali entro il termine prescritto, o l'accettazione di veicoli di altezza tale da non consentire il sollevamento del ponte all'altezza minima prescritta di 1,8 m, costituiscono causa di diniego al rilascio dell'autorizzazione in fase di conversione della precedente concessione o di ritiro dell'autorizzazione.

Il presente decreto viene notificato all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Venezia.

*il Dirigente
del Settore Mobilità e Trasporti
- ing. Franco Fiorin -*

FF/ff

U:\Servizi di Settore\Autoriparazioni e Revisioni\decreto altezza locali.doc